

Civile Sent. Sez. 1 Num. 29349 Anno 2018

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 14/11/2018

### **SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 18438/2014 R.G. proposto da  
sul ricorso 18438-2014 proposto da:

FRANCIS JOSHUA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna  
29, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ferrara, rappresentato e  
difeso dagli Avv.ti Francesco Ricciardi e Silvio Ferrara, giusta  
procura a margine del ricorso

**- ricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO; QUESTURA ROMA

**- intimati -**

avverso il decreto del Giudice di pace di Roma depositato l'8 marzo  
2014;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2018  
dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

84  
-----  
2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico SORRENTINO, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. - Il sig. Joshua Francis, cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma con cui, all'udienza dell'8 marzo 2014, è stata disposta la proroga di sessanta giorni del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione.

L'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

La causa, chiamata all'adunanza camerale del 14 gennaio 2016 davanti alla Sesta Sezione civile di questa Corte, è stata dal Collegio rimessa alla pubblica udienza per difetto dei presupposti della trattazione camerale,

2. - Con l'unico motivo di ricorso viene riproposta l'eccezione, già respinta dal Giudice di pace, di incompatibilità di quest'ultimo trattandosi della stessa persona fisica che aveva già deciso sulla convalida del trattenimento del ricorrente.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

Infatti, con salvezza della sola ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 51 c.p.c. (e cioè di quella del giudice che abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte processuale in violazione del principio *nemo iudex in causa propria*) la quale determina *ex se* la nullità della pronuncia, negli altri casi di incompatibilità la sentenza non è nulla, qualora - come nel caso che ci occupa - la parte non abbia tempestivamente ed utilmente proposto istanza di ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), costituente l'unico mezzo processuale di cui può avvalersi la parte stessa per opporre l'incapacità soggettiva del magistrato (giurisprudenza costante: cfr., *ex multis*, Cass. 11612/1997, 170/2001, 3527/2002, Cass. 26223/2014, la seconda e la terza rese a sezioni unite).

Osserva in contrario il ricorrente, nella memoria, che a tale regola dovrebbe derogarsi quanto ai giudizi di proroga del trattenimento dello straniero espulso, essendo questi caratterizzati da termini perentori assai brevi – 48 ore dalla richiesta del questore, pena l'automatica liberazione del trattenuto – per la celebrazione dell'udienza e l'emissione del provvedimento del giudice: la brevità di detti termini, ad avviso del ricorrente, finisce col condizionare il giudice ricusato nell'esercizio del potere di deliberazione sulla sospensione del giudizio pendente davanti a lui, riconosciutogli dalla giurisprudenza ai sensi dell'art. 52, terzo comma, cod. proc. civ., inducendolo a preferire l'opzione contraria alla sospensione al fine di evitare la liberazione dell'interessato e la conseguente mortificazione delle esigenze pubblicistiche a base del trattenimento.

L'argomento, però, è tutt'altro che decisivo poiché evidenza non già un ostacolo di diritto alla sospensione del giudizio, bensì un mero inconveniente di fatto, evitabile con idonei accorgimenti organizzativi, tanto più considerato che nel caso della proroga, a differenza di quello della convalida del trattenimento, non trova applicazione l'indicato termine perentorio di 48 ore dalla richiesta del questore – valevole per il solo giudizio di convalida del trattenimento – ma è sufficiente che il provvedimento di proroga del giudice intervenga entro il termine di scadenza del primo periodo di trattenimento (cfr. Cass. 7158/2016; *contra* Cass. 11299/2017, che però non si dà carico degli argomenti posti a base della precedente pronuncia).

3. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo

2018